

Archimede s.a.s.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)

Circolare n. 2 del 07/01/2016

LEGGE DI STABILITA' 2016

Con il via libera del Senato, diventano definitive le novità, soprattutto fiscali, previste dalla legge di Stabilità per il 2016, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dall'eliminazione della TASI sull'abitazione principale ai super-ammortamenti, dalla proroga delle detrazioni sulle spese di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico alla nuova disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, dall'estromissione dei beni delle imprese individuali all'estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio: in un agile vademecum tutte le novità di interesse per il fisco.

Sul fronte della **tassazione immobiliare**, di rilievo l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa. Novità anche per gli immobili dati in **comodato d'uso a figli o genitori**, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU.

La legge di Stabilità 2016 introduce, inoltre, norme per favorire la **locazione finanziaria di immobili** adibiti ad **uso abitativo**.

Si prevede, inoltre, la riduzione - dal 2017 - dell'**aliquota IRES** dal 27,5 al 24%, un bonus del 140% sugli **ammortamenti** fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature, la proroga dei termini per la **rivalutazione di quote e terreni** da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**.

Il provvedimento, approvato definitivamente dal Senato, è atteso in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, per l'entrata in vigore - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - delle nuove norme.

Le novità fiscali in sintesi

IMU/TASI abitazione principale

- l'**abitazione principale** viene eliminata dal campo di applicazione della TASI. Ciò sia quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
- è ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati.

IMU imbullonati

Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della **rendita catastale** degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite **stima diretta**, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Agevolazione imposta di registro prima casa

Si può usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto.

Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare

Introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell'imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.

Aliquote IRES

L'aliquota IRES - attualmente pari al 27,5% - passa al 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Viene conseguentemente rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE nonché in uno Stato aderente all'Accordo SEE, inclusi nella white list.

L'attuale aliquota dell'1,375% si abbassa all'1,20% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

IRAP deduzione assunzioni

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto

stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Ristrutturazioni edilizie , bonus mobili e risparmio energetico: proroga detrazioni

Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare, si mantengono anche per il 2016 le attuali misure fissate al:

- **65%** per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- **50%** per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Per quanto riguarda il **bonus mobili**, viene previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.

Leasing immobili ad uso abitazione principale

Si introduce una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di **imposta di registro**, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:

- dei **canoni** e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
- del **costo di acquisto** dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Super ammortamento

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.

Regime agevolato professionisti e piccole imprese

Si rivede il **regime forfetario** introdotto dalla legge n. 190/2014. In particolare:

- viene eliminata la norma che vietava l'**accesso al regime** agevolato se l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l'importo di 20.000 euro;

- viene disposto che sono **esclusi dal regime** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente l'applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d'impresa, arte o professione;
- viene prevista la **riduzione** dal 15% al 5% della **misura ordinaria dell'aliquota** d'imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
- si rivedono, al rialzo, i **limiti di ricavi e compensi** indicati nell'allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge; in sintesi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre - per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività - la soglia è aumentata di 15.000 euro;
- viene prevista l'applicazione del **regime contributivo ordinario** anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

Estromissione beni società

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Estromissione beni imprese individuali

Viene introdotta un'imposta sostitutiva, con aliquota dell'8%, per gli **imprenditori individuali** che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura.

Sarà possibile estromettere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto già dal 2016, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I contribuenti interessati dovranno esercitare l'**opzione entro il 31 maggio 2016**.

Deduzioni forfetarie IRAP

Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa pari a:

- 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;

- 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.

Estensione reverse charge

Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo **split payment**).

L'efficacia delle norme così introdotte è subordinata all'autorizzazione UE.

Compensazione cartelle esattoriali

Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Termini per gli accertamenti fiscali

Si modifica la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA:

- sono allungati di un anno i termini per l'**accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi**, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della **dichiarazione IVA nulla** l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che **raddoppia i termini** per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Rateazione debiti tributari

Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.

Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

Si disciplina il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180/2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

Inoltre, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. **bail in** (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell'ente sottoposto a risoluzione.

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

Si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Zone franche urbane

Si delimita l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MISE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.

Estensione dell'aliquota IVA ridotta in editoria

Si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei c.d. e-book, la cui tassazione passa dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta).

Dichiarazione precompilata

Vengono rivisti alcuni meccanismi tra cui la trasmissione dei dati sanitari, i limiti ai poteri di controllo, i requisiti dei CAF e gli adempimenti a loro carico. Tra le altre, vanno segnalate le seguenti novità:

- si rende permanente l'obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate;
- si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può eseguire **controlli preventivi**, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a tale termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di 4.000 euro;
- si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell'art. 51, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti; la norma vale a partire dal periodo d'imposta 2015;

- si prevede che i sostituti d'imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente;
- a partire dal periodo d'imposta 2015, l'importo detraibile delle **spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse (è stato eliminato il vincolo di parentela);
- per quanto riguarda l'importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali, a partire dal periodo d'imposta 2015, la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- si disciplina la **responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale** con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.

Aliquota IVA prestazioni sociosanitarie ed educative

Si prevede una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5% a cui assoggettare le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all'aliquota del 4%.

Tassa automobilistica

In caso di **esportazione** del veicolo, l'operazione deve essere documentata attraverso re-immatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.

Due per mille per associazioni culturali

Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M.

Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

Sono **deducibili** le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.

Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP.

Le agevolazioni si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

ARCHIMEDE SAS